



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con Deliberazione di Giunta Unionista n. 37 del 13/11/2025

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di erogazione del servizio di trasporto sociale, istituito al fine di favorire l'accesso ai servizi sanitari, socio-assistenziali, educativi e riabilitativi presenti sul territorio. Il servizio intende promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita comunitaria dei cittadini, contrastando l'isolamento derivante da difficoltà di mobilità e/o dall'assenza di reti familiari di supporto.

Art. 2 – Destinatari

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei 34 Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana". Ne possono usufruire le persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia, le persone con disabilità motorie e/o cognitive, gli adulti che si trovano in situazioni di fragilità sociale e/o economica anche già in carico ai servizi sociali dell'ente e minori appartenenti a famiglie in difficoltà economiche qualora necessitino di spostamento una tantum, purché accompagnati da un adulto.

Art. 3 – Oggetto del servizio

Il servizio consiste esclusivamente nel trasporto di persone, individuale o collettivo, dal domicilio dell'utente verso le strutture sanitarie, educative, riabilitative o sociali presenti sul territorio e viceversa, non comprendendo prestazioni di assistenza personale all'utente durante lo spostamento presso le strutture di destinazione. Sono esclusi i trasporti di natura sanitaria, salvo i casi riconducibili a visite specifiche una tantum.

Art. 4 – Gestione del servizio

Il servizio viene affidato a soggetti esterni come associazioni, cooperative e enti del terzo settore, secondo le disposizioni normative vigenti. Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la guida dei mezzi utilizzati.

Art. 5 – Modalità di erogazione

Il servizio è svolto previa richiesta presentata dall'utente o dal servizio sociale del suo Comune di residenza, secondo le modalità stabilite dall'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana". I trasporti possono essere effettuati in forma individuale o collettiva, in relazione alle esigenze organizzative e alla disponibilità del mezzo. L'organizzazione dei percorsi e degli orari è organizzata da personale dedicato al servizio in capo all'ente del terzo settore a cui è affidato il servizio.





Art. 6 – Accesso al servizio

Possono accedere al servizio esclusivamente i cittadini residenti nei 34 Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana". La richiesta di attivazione deve essere presentata tramite email o pec ai seguenti indirizzi:

- sociale2@montagnamarsicana.it
- montagnamarsicana@pec.it

Si specifica che il servizio può essere richiesto anche per le vie brevi ai contatti telefonico dell'ente purché seguito da successiva email.

Art. 7 – Priorità di accesso

In caso di richieste eccedenti la disponibilità del servizio, l'assegnazione seguirà i seguenti criteri di priorità:

- minori e adulti con disabilità;
- persone prive di reti familiari di supporto;
- persone anziane sole in condizione di fragilità.

Art. 8 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana" garantisce che il mezzo impiegato per l'erogazione del servizio sia coperto da corretta assicurazione per tutta la durata dello svolgimento delle prestazioni di trasporto. L'Ente non risponde di eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti inopportuni da parte dell'utente. La responsabilità della corretta gestione operativa del servizio è attribuita al soggetto gestore incaricato.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e resta valido fino a eventuale modifica o abrogazione da parte dell'Unione dei Comuni "Montagna Marsicana".

